

**REGOLAMENTO (CE) N. 796/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2004**

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 34, paragrafo 2, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 145, lettere b), c), d), g), j), k), l), m), n), p),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il regime di pagamento unico e alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso ha accorpato vari regimi di pagamento diretto preesistenti. Esso ha inoltre stabilito il principio secondo cui un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta *condizionalità*) è passibile di riduzione o annullamento dei pagamenti diretti.
- (2) I regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000 sono stati assoggettati ad un sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo «sistema integrato»). Tale sistema si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'esecuzione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 poggia sulla base del sistema integrato, il quale presiede alla gestione e al controllo tanto dei regimi di pagamento diretto da esso istituiti, quanto dell'adempimento degli obblighi di condizionalità.
- (3) E' pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽²⁾ e basare il presente regolamento sui principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2419/2001.

- (4) Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell'ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di conservazione dei pascoli permanenti. E' necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
- (6) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.
- (7) Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo articolo prevede l'impiego di tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica (SIG). E' necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.
- (8) Inoltre, l'introduzione di un pagamento per superficie per la frutta a guscio ai sensi del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 richiede l'inserimento di un nuovo strato di dati nel SIG. E' tuttavia opportuno dispensare da quest'obbligo gli Stati membri la cui superficie massima garantita è pari o inferiore a 1 500 ha, prescrivendo invece un tasso più elevato di controlli in loco.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).